



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca – Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2021 ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. **2/2022**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA n. 16 del 30/4/2021;

VISTO il regolamento di organizzazione e funzionamento vigente;

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 29/2021 del 24/9/2021;

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

CONSIDERATO che all’articolo 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 218/2016 è riconosciuta agli Enti di Ricerca di cui all’art. 1 l’autonomia statutaria e regolamentare;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 22 intitolato “Assegni di ricerca”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE);

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 22/2/2022 con verbale n. 1/2022;

RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Prof. Luca Crescenzi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
nella funzione di Segretario
Verbalizzatore
(Roberto Tatarelli)



Istituto Italiano di
STUDI GERMANICI

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
RICERCA**

(ARTICOLO 22 LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010)

**APPROVATO CON DELIBERA DEL CDA N. 2/2022
DEL 25 FEBBRAIO 2022**

SOMMARIO

<i>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</i>	3
<i>Art. 2 – Principi generali</i>	4
<i>Art. 3 - Requisiti relativi ai contraenti</i>	4
<i>Art. 4 - Incompatibilità</i>	5
<i>Art. 5 - Durata degli assegni</i>	6
<i>Art. 6 - Trattamento economico</i>	6
<i>Art. 7 - Selezione dei contraenti</i>	7
<i>Art. 8 - Commissioni giudicatrici criteri di valutazione e modalità di selezione</i>	8
<i>Art. 9 - Conferimento degli assegni di ricerca e stipula del contratto</i>	9
<i>Art. 10 - Segretezza e proprietà intellettuale</i>	10
<i>Art. 11 - Verifica dell'attività dell'assegnista - Valutazione dell'attività di ricerca</i>	10
<i>Art. 12 - Rinnovo del contratto</i>	11
<i>Art. 13 - Decadenza dall'assegno di ricerca</i>	11
<i>Art. 14 - Recesso</i>	12
<i>Art. 15 - Documentazione a supporto del contratto</i>	12
<i>Art. 16 - Trattamento dei dati personali</i>	13
<i>Art. 17 - Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali e assicurativi</i>	13
<i>Art. 18 - Norme transitorie e finali</i>	14

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ossequio ai principi della Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie per promuovere la parità di genere, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettante per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dell'Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG) nell'ambito delle disponibilità di bilancio derivanti dal fondo di finanziamento ordinario o da altre fonti di finanziamento ricomprese in specifici programmi di ricerca, ivi inclusi quelli svolti in regime di compartecipazione, ai sensi dell'art. 22 della citata l. 240/2010, alla quale si rinvia per quanto non espressamente disposto nel presente atto.
2. L'attività di ricerca a cui correlare il conferimento degli assegni deve:
 - a) avere carattere continuativo, cioè non meramente occasionale, e durata definita nel tempo;
 - b) essere coerente con l'attività istituzionale dell'IISG.
3. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa.
4. Ai sensi del presente atto si intendono:
 - a) per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
 - b) per "Responsabile della Ricerca", il Responsabile della Ricerca dell'IISG, nominato con Delibera del CdA, al quale è affidata la gestione interna del programma di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni; nel caso di progetti che abbiano uno o più coordinatori scientifici, il Responsabile della Ricerca dell'IISG dovrà svolgere azione di coordinamento e di gestione in stretta collaborazione con detti coordinatori;
 - c) per "Responsabile del progetto" si intende il soggetto preposto al coordinamento del progetto di ricerca cui afferisce l'assegnista.
 - d) per "contraente" il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1;
 - e) per "assegno di ricerca (o assegno)" di cui al precedente comma 1: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività di ricerca svolta;

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. I bandi di selezione per il conferimento di assegni di ricerca relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti potranno prevedere procedure peculiari qualora le stesse siano stabilite dai programmi di ricerca predetti.
2. La selezione dei contraenti e il conferimento degli assegni rispondono a criteri di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa dei candidati.
4. L'IISG si avvale di strumenti telematici e di tecnologie informatiche per assicurare la celerità nell'espletamento dei lavori della commissione, nella diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.
5. I contratti stipulati per il conferimento degli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'IISG e degli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge 240/2010.

ART. 3 – REQUISITI RELATIVI AI CONTRAENTI

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a studiosi in possesso del diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), con curriculum scientifico idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno:
 - a) assegni di ricerca “professionalizzanti”: diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;
 - b) assegni di ricerca “post dottorali”: titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale;
 - c) assegni di ricerca “senior”: titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche;
2. Tutti i titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, sarà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del

candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Possono partecipare alla selezione studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito i titoli previsti dall'art. 3.1 del presente regolamento o titolo equivalente all'estero, ovvero studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

ART. 4 - INCOMPATIBILITÀ

1. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'IISG o da altri enti e istituzioni di ricerca, a eccezione di quelle concesse dall'IISG o da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. I titolari di assegno di ricerca possono essere iscritti a dottorati di ricerca solo nel caso in cui abbiano già seguito tutti i corsi propedeutici alla stesura della tesi dottorale e se non è loro corrisposta una borsa di studio.
2. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'IISG con contratto a tempo indeterminato o determinato e il personale di ruolo presso altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge predetta, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Il titolare dell'assegno può esercitare attività di lavoro autonomo o collaborazioni occasionali, compatibilmente con l'attività di ricerca, previa richiesta di autorizzazione al Presidente, su parere motivato del Responsabile del progetto, sentito il Responsabile della Ricerca, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività dell'Istituto e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.
5. Sono compatibili con l'assegno incarichi di didattica integrativa nelle Università purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca. Complessivamente l'impegno orario nel corso dell'anno accademico non può superare le 60 ore. Resta ferma la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, nei modi e nei termini di cui al precedente comma 5. Al titolare dell'assegno non è consentito lo svolgimento di attività di insegnamento nella scuola, di ogni ordine o grado.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'IISG.
7. Ai fini del divieto e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore presenta apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Istituto qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa

ART. 5 - DURATA DEGLI ASSEGNI

1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. Il rinnovo può essere effettuato anche per una durata inferiore a un anno ma, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22 comma 3 della citata legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell'assegno di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della legge predetta, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, nonché i periodi svolti precedentemente all'entrata in vigore della legge 240/2010.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'importo annuale dell'assegno di ricerca, nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro del 9 marzo 2011 n.102 è così determinato:
 - a) assegni di ricerca "professionalizzanti": € 19.500,00;
 - b) assegni di ricerca "post dottorali": € 22.000,00;
 - c) assegni di ricerca "senior": € 24.000,00;
2. Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.

3. Eventuali missioni in Italia o all'estero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca potranno essere autorizzate dal Direttore Amministrativo previa richiesta del Responsabile della Ricerca e rimborsate nei modi e nei termini delle disposizioni adottate da IISG per il rimborso missioni dei dipendenti.

ART. 7 - SELEZIONE DEI CONTRAENTI

1. Gli assegni sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è predisposto, anche in ossequio a principi e criteri generali di cui al presente Regolamento, dal Presidente e dal Responsabile della Ricerca dell'IISG e reso pubblico con provvedimento del Direttore amministrativo, mediante pubblicazione sul sito Internet dell'IISG, www.studigermanici.it - bandi di concorso, del MUR, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
 - a) tema della ricerca;
 - b) tipologia, importo e modalità di erogazione dell'assegno;
 - c) durata dell'assegno;
 - d) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda secondo le modalità indicate nel bando. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti. Va inoltre presentata un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il candidato attesti la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22 c. 9 della legge 240/2010, l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse nei confronti di IISG. Chi intenda partecipare a più selezioni è tenuto a presentare domande distinte.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso, di norma è di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito dell'IISG.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Responsabile del procedimento può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ART. 8 - COMMISSIONI GIUDICATRICI CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI SELEZIONE

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo su proposta del Responsabile della Ricerca dell'Ente ed è composta da tre membri, scelti tra i tecnologi o ricercatori dell'IISG o di altri enti di ricerca e delle università, tra professori ordinari o associati o esperti delle materie oggetto del bando. Le funzioni di segretario potranno anche essere svolte da un componente della Commissione, nominato nella prima riunione.
2. Nella prima riunione, la Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
3. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli: la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero, partecipazioni a convegni nazionali e internazionali, organizzazione di questi stessi, premi o riconoscimenti per l'attività scientifica svolta, partecipazione a comitati scientifici ed editoriali; per quanto riguarda le pubblicazioni: congruenza con le tematiche del progetto; tipologia della pubblicazione, originalità, innovatività e rigore metodologico; rilevanza scientifica della collocazione editoriale; apporto individuale nei lavori in collaborazione.
4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e un apposito colloquio. Il colloquio è pubblico.
5. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti complessivi di cui 60 titoli e 40 colloquio;
6. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
7. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato osservando, a parità di punteggio complessivo, la preferenza per il candidato più giovane di età.
8. La Commissione deve concludere la propria attività entro sessanta giorni dalla data del decreto di nomina (salvo per motivi di impossibilità comunicati al Presidente). Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun

candidato, e in cui è indicato il vincitore, ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più assegni.

9. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del Direttore amministrativo, con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
10. Il Presidente, sentito il Responsabile della Ricerca, qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato, potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
11. Ai componenti delle commissioni giudicatrici non è dovuto alcun compenso.
12. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi del DPR 487/1994.

ART. 9 - CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA E STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il Direttore amministrativo, mediante apposito provvedimento, conferisce al vincitore un assegno di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo. Quest'ultimo, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 4, del presente regolamento. Il contraente è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dall'IISG.
2. Eventuali differimenti della data d'inizio dell'attività prevista nell'ambito dell'assegno di ricerca, o eventuali interruzioni dell'attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni.
3. L'interruzione dell'attività prevista nell'ambito del conferimento dell'assegno di ricerca che risulti motivata dalle ragioni indicate al comma 2 comporta la sospensione dell'erogazione dell'assegno per il periodo in cui si verifica l'interruzione stessa. Il termine finale di scadenza dell'assegno di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell'interruzione.
4. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, le principali attività di ricerca affidate, i compiti, il trattamento economico e previdenziale spettante.
5. Il titolare di assegno è tenuto a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto; tale attività deve essere a carattere continuativo e non meramente occasionale. Il contraente svolge l'attività oggetto dell'assegno presso l'IISG o altra sede definita dal Responsabile del progetto, in accordo con il Presidente, sentito il Responsabile della Ricerca.

6. L'attività è svolta in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal Responsabile della Ricerca e autorizzato dal Presidente, senza orario di lavoro predeterminato. Il programma predisposto dal Responsabile della Ricerca prevederà le attività di ricerca che l'assegnista è comunque tenuto a svolgere all'interno dell'Ente, compresa la partecipazione alle attività culturali e scientifiche organizzate dal medesimo.
7. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso, ispirandosi all'obiettivo di supportare lo sviluppo professionale dell'assegnista.
8. Il contratto non deve perciò configurarsi come mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.
9. Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'assegno di ricerca nei modi e nei termini di cui all'art. 4 comma 5.
10. L'assegnista è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico dell'IISG e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 10 - SEGRETEZZA E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, o che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L'assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.

ART. 11 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSEGNISTA - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

1. Almeno un mese prima della scadenza del contratto se annuale o del primo anno di attività se pluriennale, l'assegnista trasmetterà al Responsabile della Ricerca dell'Ente e al Presidente dell'IISG una documentata relazione da cui risulti l'attività svolta nell'ambito del progetto, lo stato di avanzamento della ricerca e i risultati raggiunti. Il Presidente, sentito il parere del Responsabile della Ricerca, valuterà la relazione con giudizio motivato e insindacabile.
2. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'assegnista sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, da parte dell'IISG.

3. In ogni caso alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Responsabile della Ricerca una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.
4. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del Responsabile della Ricerca e nel caso in cui il progetto di ricerca sia ancora attivo, il Presidente si esprimerà sentito il Responsabile del progetto, sull'eventuale rinnovo dell'assegno, fermo restando i limiti di durata normativamente fissati.

ART. 12 - RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Il contratto potrà essere rinnovato, una sola volta per la durata di un anno, qualora la prosecuzione del progetto di ricerca sia strettamente necessario al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere. Rinnovi di durata inferiore a un anno sono consentiti nei limiti e nei termini di cui all'art. 5, comma 1.
2. Il rinnovo è subordinato alla verifica della relativa copertura finanziaria nell'ambito del medesimo progetto di ricerca.
3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, come previsto dall'art. 5 comma 1.

ART. 13 - DECADENZA DALL'ASSEGNO DI RICERCA

1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i vincitori che non facciano pervenire all'IISG, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione, la dichiarazione di accettazione di cui al precedente articolo 9, comma 1.
2. Il contraente che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, su proposta del Responsabile della Ricerca dell'Ente o del Responsabile del progetto, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno con disposizione del Presidente e formalizzato con motivato provvedimento del Direttore amministrativo.

ART. 14 - RECESSO

1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare di assegno o dall'IISG.
2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare di assegno, l'IISG può trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'IISG è disposto con provvedimento del Direttore, previa disposizione del Presidente su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile della ricerca e dal Responsabile del progetto.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DEL CONTRATTO

1. Il contraente dovrà presentare al Direttore amministrativo, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell'assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti d'impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del Decreto Legislativo n.165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'IISG;
 - c) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in carta semplice, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - e) autocertificazione che attesti di non aver già usufruito di 12 anni di assegni di ricerca o altri contratti a tempo determinato (RTD A, RTD B), con l'indicazione degli anni di cui si è eventualmente usufruito;

- f) fotocopia del tesserino di codice fiscale.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
 3. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo indicato nel bando, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR – General Data Protection Regulation) e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente da parte dell'Ente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità
2. Il conferimento di tali dati all'IISG è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Direttore amministrativo, che è anche il responsabile del procedimento e titolare del trattamento degli stessi.

ART. 17 - ASPETTI FISCALI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di

astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

2. L'IISG provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile verso terzi alle condizioni previste dalla relativa polizza stipulata dall'Istituto.

ART. 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, approvato da parte del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore a partire dalla data della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'IISG.